

COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO

Provincia di Gorizia

**SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO
“DESTRA ISONZO”**

REGOLAMENTO

GENERALE DELLE “ENTRATE”

e

“STATUTO DEL CONTRIBUENTE”

Approvato con delibera consiliare n. 3 dd. 26.02.2001.
Modificato con delibera consiliare n. 11 dd. 17.05.2001.
Modificato con delibera consiliare n., 20 dd. 27.09.2001.
II Pubblicazione

CAPO PRIMO

PRINCIPI GENERALI DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE E STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art.1 – Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e dell'art.50 della Legge 27.12.1997, n. 449, disciplina gli istituti generali dell'attività di gestione delle entrate tributarie del comune.
2. Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque entrate avente natura tributaria, istituite ed applicate dal comune in base alla legislazione vigente, come segue:
 3. Imposta comunale sulla pubblicità;
 4. Diritti sulle pubbliche affissioni;
 5. Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
 6. Canoni raccolta e depurazione acque.Fermo restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli appositi specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art.2 – Principi generali.

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo dei tributi, nel rispetto dei principi generali di equità, efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art.3 – Statuto del contribuente.

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente art.2, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il comune, quale soggetto attivo del tributo, assume per dare attuazione in principale modo ai seguenti diritti del contribuente:
 2. Chiarezza e certezza delle norme afferenti agli obblighi tributari;
 3. Pubblicità e informazione in ordine ai provvedimenti comunali;
 4. Semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 5. Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Art.4 – Chiarezza delle norme regolamentari.

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono essere introdotte riproducendo il testo integrale della norma risultante dopo la modifica.
3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme del presente regolamento.
4. Qualora sopravvenute disposizioni di legge rendano inapplicabile una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Art.5 – Certezza delle norme.

1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di tre mesi dalla loro entrata in vigore.
2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario del contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al capo quarto del presente regolamento.

Art.6 – Termini per i controlli.

1. I provvedimenti impositivi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione ovvero, se non sussiste l'obbligo di dichiarazione, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento del tributo. La disposizione del presente comma ha effetto a partire dal periodo d'imposta 2001 e non si applica ai presupposti impositivi sorti in periodi anteriori a questo.

Art.7 – Determinazione aliquote e tariffe.

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi sono determinate con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limite massimi previsti dalla legge.
2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun anno finanziario.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2, non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.

Art.8 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe di cui all'art.7.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione degli organi competenti.

Art.9 – Soggetti responsabili della gestione.

1. La responsabilità della gestione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'Imposta comunale sugli immobili, compete al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato dagli organi competenti.

Art.10 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie.

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

ART.11 – Attività di riscontro.

1. I Funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art.52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.
3. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art.12 – Pubblicità dei provvedimenti comunali.

1. Il comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, secondo le norme di cui al capo secondo del presente regolamento.

Art.13 – Semplificazione degli adempimenti tributari.

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tenere conto delle esigenze di semplificazione dei contribuenti e non possono porre a carico di questi adempimenti ulteriori, non previsti dalle disposizioni di legge.

A tal fine, con il presente regolamento:

- a) vengono unificati i termini di pagamento dei tributi comunali, i termini di rimborso, la misura degli interessi moratori sia a debito che a credito dei contribuenti, secondo le disposizioni del capo sesto;
- b) viene introdotto l'istituto della compensazione;
- c) viene istituito il servizio per gli adempimenti tributari.

Art.14 – Avviso bonario.

1. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile ha l'obbligo di invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la sua posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio.
2. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.
3. La presente disposizione ha effetto a partire dal periodo d'imposta 2001 e non si applica ai presupposti impositivi sorti in periodi anteriori.

CAPO SECONDO

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Art.15 – Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali.

1. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurata dal Comune nel rispetto delle seguenti modalità operative:
 2. apertura di sportelli e possibilità di accesso ai disabili;
 3. affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
 4. distribuzione di *vademecum* informativi sui tributi in vigore;
 5. comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale.

Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati. Presso gli sportelli dell'Ufficio Tributi e dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi.

Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati con i funzionari del Comune, che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta. Sono fatte salve le disposizioni del "Capo Quarto" in materia di interpello.

2. Le deliberazioni adottate dagli organi comunali e le determinazioni del dirigente dell'Ufficio in materia tributaria, di interesse generale, sono affisse per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi in apposito albo dell'ufficio Tributi. Detta pubblicazione ha mera finalità informativa e non sostituisce le vigenti forme di pubblicità legale in Albo Pretorio e/o in fogli ufficiali, né incide sulle modalità di esercizio dei diritti dei cittadini interessati.
3. Salvo i casi di indifferibilità ed urgenza, le proposte di deliberazione in materia regolamentare e tariffaria sono depositate (o affisse) presso l'Ufficio Tributi per un periodo di quindici giorni prima dell'inizio del loro esame da parte del Consiglio Comunale. Del deposito (o dell'affissione) è data notizia al pubblico mediante manifesto e comunicati stampa. Durante il periodo di deposito chiunque, anche in forma associata, può presentare all'ufficio tributi osservazioni e proposte di modifica, che vengono trasmesse al Consiglio con le eventuali note dell'ufficio.

Art.16 – Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali.

1. Il Comune trasmette alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate, entro quindici giorni dall'esecutività delle relative deliberazioni.
2. Il Comune trasmette altresì ai medesimi soggetti, che ne facciano richiesta, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestono interesse generale. Nella copia dei pareri è omissa ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellati e dei loro elementi patrimoniali.

Art. 17 – Comunicazioni di atti ed informative all'Ufficio Tributi.

1. Nell'ambito delle esigenze di semplificazione dei rapporti con i contribuenti, è fatto divieto al comune di richiedere agli interessati atti o documenti dei quali è già in possesso. In tale ottica, sono adottate le disposizioni che seguono al fine di facilitare lo scambio di informazioni all'interno dell'Ente.
2. L'ufficio tributi riceve dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale, come individuati nell'ambito dei regolamenti e delle disposizioni di servizio, copia degli atti di seguito indicati, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui gli stessi sono divenuti esecutivi o comunque efficaci:
 3. le deliberazioni di approvazione o modificazione degli strumenti urbanistici comunali, che comportino variazioni della natura giuridica degli immobili interessati rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi comunali;
 4. i mutamenti della destinazione d'uso di aree agricole o edificabili, l'apposizione di vincoli di inedificabilità, i titoli costitutivi di diritti di proprietà e di superficie in favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 5. i provvedimenti autorizzativi ad attività edilizia, le certificazioni di agibilità e/o abitabilità e le dichiarazioni di inagibilità e/o inabitabilità degli immobili, a qualunque uso destinati;
 6. i piani parcellari di espropriazione per pubblico interesse;
 7. i provvedimenti di polizia amministrativa e del commercio rilevanti ai fini tributari;
 8. i provvedimenti autorizzativi all'installazione di forme pubblicitarie;
 9. gli atti amministrativi di revoca o annullamento degli atti indicati nei punti precedenti, emessi dai medesimi uffici, nonché gli atti giurisdizionali o di amministrazioni sovraordinate che incidano sulla validità ed efficacia degli atti medesimi, se depositati presso gli uffici;
10. ogni ulteriore atto amministrativo e/o contrattuale, comunque denominato, avente rilevanza per le entrate tributarie del Comune.

Ove non diversamente specificato dai regolamenti interni, è tenuto alla trasmissione degli atti di cui al precedente comma il responsabile del procedimento individuato ai sensi del titolo I della legge n. 241/1990.

L'ufficio tributi può richiedere agli uffici comunali competenti, come sopra individuati, atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o definitivi, aventi rilevanza per l'applicazione dei tributi comunali. L'ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato dall'ufficio richiedente per la conclusione del procedimento tributario. Ove non diversamente previsto da disposizioni di legge o regolamenti, il termine predetto non può essere inferiore a quindici giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.

Le richieste, gli atti e le informazioni di cui al presente articolo possono essere trasmessi per via informatica.

CAPO TERZO

RAVVEDIMENTI ED ESONERI DA OBBLIGHI TRIBUTARI

Art.18 – Oggetto.

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esonero nei tributi comunali ed è adottato ai sensi dell'art.50 della legge n. 449/1997, tenuto conto di quanto disposto nell'art.13 del D.Lgs. 472/1997.

Art.19 – Cause ostative.

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto regolare notifica.
Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Art.20 – Procedura.

1. Competente alla gestione della procedura è l'ufficio tributi del Comune.
Per i tributi per i quali è previsto il versamento tramite ruolo, l'interessato dovrà presentare al Comune la dichiarazione integrativa nei termini stabiliti nell'art.14 dal presente regolamento, evidenziando le violazioni che si intendono regolarizzare. Il comune provvederà di conseguenza ad iscrivere a ruolo, con pagamento in unica soluzione, il tributo, gli interessi legali e la sanzione ridotta, nelle misure previste dal Regolamento Comunale per l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative, comunicando preventivamente con apposito avviso all'interessato l'ammontare delle somme liquidate. In tale ipotesi, il ravvedimento si perfeziona se il versamento avviene entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In caso contrario, il Comune potrà procedere all'accertamento con le modalità ordinarie.

Art.21 – Cause di esonero da obblighi tributari.

1. Con riferimento a quanto previsto all'art. 7 del D. Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento, a condizione che la regolarizzazione avvenga entro tre mesi dall'omissione o errore.

Art.22 – Rinvio.

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

CAPO QUARTO

DIRITTO D'INTERPELLO

Art.23 – Oggetto.

1. Il presente capo è emanato ai sensi degli artt. 50 della Legge n. 449/97 e 52 del D.Lgs. n. 446/97 e disciplina il diritto d'interpello dei contribuenti nell'ambito delle problematiche dei tributi comunali.

Art.24 – Materie oggetto d'interpello.

1. Possono essere proposte dai contribuenti domande attinenti qualsivoglia questione appartenente alla materia dei tributi comunali.

Art.25 – Procedura.

1. L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente potrà altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.
2. La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari. Fatto salvo quanto disposto nel successivo art.26, il termine per la risposta del Comune è di centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri sessanta giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici.
3. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.
4. Il parere motivato emesso dal Comune deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Art.26 – Effetti.

1. L'interpello ha effetto unicamente nei confronti del soggetto istante, subordinatamente alla veridicità, esattezza e completezza di quanto dallo stesso rappresentato.
2. Sia in caso di mancata risposta del comune entro il termine stabilito nel precedente art. 25, sia in caso di adeguamento del contribuente al parere ricevuto, non potranno essere comminate sanzioni né interessi moratori, in relazione alla materia oggetto di interpello. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione dell'interpretazione ovvero dall'indirizzo della giurisprudenza dovrà essere notificato al richiedente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e potrà consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento limitatamente alle

irregolarità commesse a partire dal decimo giorno successivo al ricevimento dello stesso da parte del contribuente.

Art.27 – Competenza.

1. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo (o altro dirigente comunale).

CAPO QUINTO

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Art.28 – Oggetto.

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo.

Art.29 – Compensazione verticale.

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo relative ad anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 3. Generalità e codice fiscale del contribuente;
 4. Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 5. L'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta.Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
3. E' facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art.30 – Compensazione orizzontale.

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali relative al medesimo anno o ad anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione al comune, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 2. Generalità e codice fiscale del contribuente;
 3. Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 4. L'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.
2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente, entro il termine ivi indicato, comporta la decadenza del diritto alla compensazione.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
4. E' facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art.31 – Competenza sulla dichiarazione di compensazione.

1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio e comunque non oltre 10 giorni la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

CAPO SESTO

TERMINI E INTERESSI

Art.32 – Termini di pagamento.

1. I termini di pagamento della TOSAP per occupazioni permanenti, della TARSU, dell'Imposta di Pubblicità e dell'I.C.I., si applica quanto previsto dalla specifica disciplina normativa e regolamentare.

Art.33 – Unificazione dei termini di rimborso.

1. Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso relativamente a tutti i tributi comunali è di tre anni, decorrenti dal pagamento ovvero, se successiva, dalla data di sopravvenuto definitivo riconoscimento del diritto al rimborso.
2. Sulle somme dovute ai contribuenti maturano gli interessi in misura pari al saggio legale per ogni semestre compiuto.

Art.34 – Misura degli interessi moratori.

1. Gli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, sono fissati in misura pari al saggio legale con maturazione per ogni semestre compiuto.